



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro

n. 1475/19 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO
nelle cause riunite

TRA

[redacted] (nata a [redacted] - [redacted] elettivamente
domiciliato in Roma, via Chiana n. 48 presso lo studio dell'Avv. [redacted]
[redacted] che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti

opponente

E

INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Castelnuovo di Porto, via
dei Castagni 8, presso lo studio dell'Avv. [redacted] rappresentato e
difeso dall'Avv. [redacted] in virtù di procura generale in atti

opposto

all'esito della trattazione della causa mediante lo scambio di note scritte ai sensi
dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. dalla legge n. 77/2020), ha emesso
la seguente sentenza

DISPOSITIVO

annulla l'avviso di addebito n. [redacted] formato il 24
ottobre 2018 dall'I.N.P.S. – Sede di Roma Montesacro e dichiara che [redacted]
[redacted] non è tenuta al pagamento in favore dell'Inps degli importi ivi
indicati;

condanna l'Inps a rimborsare in favore di parte opponente i compensi legali che si liquidano in € 3.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.5.2019, [REDACTED] ha tempestivamente riassunto davanti a questo Tribunale, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Roma, il giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito n. [REDACTED] con il quale l'Inps ha fatto valere nei suoi confronti, quale socia accomandataria della [REDACTED] una pretesa contributiva in favore della gestione commercianti relativamente al periodo 1.1.2011-31.12.2017. Nel proporre opposizione, la [REDACTED] ha dedotto che la predetta società si occupa della mera locazione degli immobili di sua proprietà e che comunque la mera carica sociale non è sufficiente per l'iscrizione presso la gestione commercianti dell'Inps, non ricorrendo i presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti.

Costituendosi in giudizio, l'Inps ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, nonché ha contestato la fondatezza delle opposizioni chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e rinviata per discussione, autorizzando le parti al deposito di note finali.

Con decreto dell'1.2.2021 è stata disposta la trattazione della causa mediante lo scambio di note scritte.

Il procuratore dell'opponente ha presentato le note di trattazione scritta, mentre non risultano pervenute dette note dalla difesa dell'Inps.

La controversia viene decisa, pertanto, con la presente sentenza.

All'esito del giudizio, la domanda azionata deve ritenersi fondata.

In primo luogo, deve notarsi che l'opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, avvenuta pacificamente in data 14.11.2018: infatti, il ricorso è stato depositato il 24.12.2018, come risulta dalla documentazione in atti (in particolare, vedi attestazione della Cancelleria del Tribunale di Roma).

Venendo al merito deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 *“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ... sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”*.

Uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione presso la gestione commercianti è pertanto il fatto che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Va osservato, poi, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è ravvisabile un'attività commerciale nel caso di una società di persone che svolge attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limita a percepire i relativi canoni di locazione, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (cfr. Cass. 12.2.2020 n.3479; Corte appello Roma 8.5.2020 n.120). La stessa

giurisprudenza ha precisato che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione.

Nella specie, l'Inps non ha dimostrato che l'attività della società in questione si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione, né ha chiarito quale apporto avrebbe reso l'odierna opponente in detta compagine sociale.

Pertanto, poiché, in difetto di prova contraria da parte dell'Inps (che ne era onerato), deve ritenersi che l'unica attività della società consista nella locazione di immobili non è configurabile un'attività commerciale.

Alla luce delle considerazioni sinora esposte, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato e va dichiarato che la parte opponente, che non è obbligata ad essere iscritta presso la gestione commercianti, non è tenuta al pagamento in favore dell'Inps degli importi ivi indicati.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (nella liquidazione delle spese si tiene conto della non particolare complessità della controversia e della serialità del contenzioso).

Tivoli, 18.3.2021.

Il Giudice

Alessio Di Pietro